



**Tribunale Ordinario di Milano**  
**Sezione Lavoro**

Il Giudice,

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 2311/2019 RGL pendente

tra

e

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

sciogliendo la riserva assunta in data 3 maggio 2019, ha emesso la seguente

**ORDINANZA ex art. 28 D.Lgs 150/2011**

Con ricorso ex art. 28 D.Lgs 150/2011 e 44 T.U. immigrazione, iscritto in data 4.3.2019 ha convenuto in giudizio INPS, chiedendo di accertare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'Istituto, consistente nell'avergli negato l'assegno di natalità cui all'art. 1, comma 125, L. 190/2014, in relazione alla nascita della figlia e conseguentemente di accertare e dichiarare il suo diritto a percepire il predetto assegno, con ordine all'Inps di cessare la condotta discriminatoria e quindi di corrispondergli la somma di € 3.360 maturata al febbraio 2019, oltre alle ulteriori somme mensili maturate e maturande.

In particolare il ricorrente ha esposto quanto segue:

- di essere cittadino egiziano, titolare dal 2010 di un permesso per lavoro subordinato che reca sul retro la dizione “permesso unico lavoro” (doc.3);
- di essere divenuto padre della figlia in data 10.3.2016, (doc.4);
- di avere avuto un ISEE familiare per l'anno 2017 pari a euro 596,98 e per il 2018 pari a euro 4.441,97 e per il 2019 è pari a euro 4.286,93 (doc.5);
- di aver presentato il 4.5.2017 la domanda on-line di assegno di natalità n. 786304, allegando alla domanda il permesso di cui era titolare (doc.6);





-di aver ricevuto la sola mensilità dell'assegno di maggio 2017, in quanto successivamente l'INPS ha interrotto i pagamenti (doc.7);

- che dalla pagina web del sito INPS la domanda risulta decaduta (doc.6),

-che a seguito dei richiesti chiarimenti l'Istituto ha esposto la seguente motivazione "*non ci risulta che, alla data di presentazione della domanda (04.05.2017) avesse permesso di soggiorno come soggiornante di lungo periodo*" (doc.8).

Tutto ciò premesso, il ricorrente, ha chiesto l'accoglimento delle soprariportate conclusioni, deducendo che la prestazione richiesta rientra nell'ambito di efficacia della Direttiva UE 2011/98, la quale, essendo di diretta applicazione dell'ordinamento nazionale consente, al proprio articolo 12 l'applicazione dell'istituto anche al ricorrente, quale lavoratore soggiornante presso lo Stato membro.

Con memoria in data 11 aprile 2019 si è costituito in giudizio INPS, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione *ex art.* 28 d.lgs. 150/2011 e l'improcedibilità del ricorso; nel merito deducendo l'infondatezza dello stesso, stante l'assenza di un permesso di soggiorno di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TU Immigrazione ma solo di un permesso unico di lavoro; l'inapplicabilità al caso di specie della Direttiva 2011/98/UE nel senso voluto dal ricorrente, attesa la natura assistenziale della prestazione richiesta che, in quanto tale, esula dal campo di applicazione del Regolamento 883/2004.

Così sinteticamente riassunto l'oggetto del giudizio, il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare non risulta fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente ha chiesto la rimozione degli effetti della denunciata discriminazione, che gli ha negato la corresponsione dei ratei di assegno di natalità previsto dall'art. 1 comma 125 della l. 190/2014, correttamente pertanto, il giudizio è stato incardinato con le formalità del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* e *quater* c.p.c., richiamato dall'art. 28 d.lgs. 150/2011, in luogo dell'azione ordinaria con rito speciale prevista dagli artt. 409 e 442 c.p.c.,.

Il ricorrente rifacendosi alla nozione di *discriminazione* accolta in ambito nazionale ed europeo, che ha riguardo all'effetto pregiudizievole prodotto da disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, indipendentemente dal profilo autoriale soggettivo, ha ritenuto discriminatorio il provvedimento adottato dall'Istituto.

Quanto al merito, come già chiarito da questo Tribunale nei precedenti allegati dalla difesa ricorrente (T. Milano Ordinanza 2.12.2016 e Ordinanza 5.5.2019), risulta discriminatorio il diniego fondato sull'assenza del requisito del possesso del permesso di





soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, espressamente richiesto dalla norma, essendo il ricorrente unicamente titolare di un permesso unico di lavoro.

Occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 dispone:

*« Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e' riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' corrisposto fino al compimento del terzo anno di eta' ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma e' corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attivita', nonche' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma e' raddoppiato »*

La Direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, prevede all'art. 12, comma 1, quanto segue:





«1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;

b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;

c) l'istruzione e la formazione professionale;

d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;

e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;

f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;

g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;

h) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.»

I lavoratori di cui al paragrafo 1 sono i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (lett. b) e i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (lett. c).

Secondo l'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare la parità di trattamento restringendo i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati e possono, inoltre, decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto.





Lo Stato italiano ha dato attuazione alla Direttiva 2011/98/UE attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40, che ha introdotto il permesso unico lavoro. Tale decreto legislativo nulla ha disposto in tema di parità di trattamento e non ha recepito il dettato dell'art. 12 della Direttiva, sopra esaminato, non introducendo neppure le limitazioni che l'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva consentiva.

Alla luce del richiamato quadro normativo il diniego formulato dall'istituto appare discriminatorio, come chiarito da questo Tribunale nell'ordinanza n. 9197 del 5.4. 2019 le cui motivazioni si condividono e richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. : *“Ritiene pertanto questo Tribunale conformemente a diversi arresti di merito (e a situazioni analoghe decise dalla S.C.: Cass., nn. 11165 e 11166 / 2017), che il principio di parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale, sancito dall'art. 12, paragrafo 1, della Direttiva (i lavoratori dei paesi terzi (...) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano), sia chiaro, preciso ed incondizionato, non essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà di introdurre limitazioni a tale principio in sede di recepimento.*

*Il regolamento CE 883/2004, richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98/UE, inserisce nel settore della sicurezza sociale anche le prestazioni familiari (art. 3, comma 1, lett. j); a mente dell'art. 1 lett. z) dello stesso Regolamento - che enuncia le definizioni applicabili nel proprio ambito - per prestazione familiare si intendono tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I.*

*Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenze del 4 luglio 1985, Kromhout, C-104/84, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C-216/12 e C-217/12). L'espressione “compensare i carichi familiari”, secondo la Corte, dev'essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli.*

*Per altro verso, la Corte di Giustizia ha ripetutamente statuito che la distinzione tra prestazioni comprese o escluse dai settori di sicurezza sociale è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, segnatamente sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (sentenza 24 ottobre 2013; Caisse nationale*





*des prestations familiales, C-177/12; sentenza 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, relative al regolamento CEE 1408/71 in materia di sicurezza sociale, poi sostituito dal regolamento CE 883/2004).*

*La Corte ha altresì avuto modo di precisare che caratteristiche puramente formali non devono essere considerate come elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (cfr. sentenza 11 settembre 2008, Petersen, C-228/07). In particolare, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09, sentenza 24 ottobre 2013, Caisse nationale des prestations familiales, C-177/12, cit.).*

*I rischi elencati all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE 1408/71 sono in gran parte coincidenti con quelli elencati all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento CE 883/2004; entrambe le elencazioni, in particolare, comprendono le prestazioni familiari. Anche le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, (così come dell'art. 4, paragrafo 2, del precedente regolamento CEE 1408/71), l'ambito di applicazione del regolamento CE 883/2004 si estende espressamente alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.*

*Più in generale, il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione non rileva ai fini della qualificazione di quest'ultima come prestazione previdenziale.*

*7. Tanto premesso, alla luce del quadro normativo europeo e dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia, l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 - indipendentemente dalle classificazioni adottate dall'ordinamento interno - deve essere qualificato come prestazione previdenziale secondo i criteri propri della normativa e della giurisprudenza comunitarie, risultando ascrivibile ai settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004 ed in particolare alle prestazioni familiari di cui all'art. 3 lett. j) di detto regolamento, essendo diretta a compensare i carichi familiari. Trattasi di contributo pubblico al bilancio familiare, che ha effetto per i primi tre anni di vita del figlio ed è finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli, attribuito sulla base di requisiti predeterminati ex lege, senza alcuna valutazione di natura discrezionale, non compreso*





*tra gli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I del regolamento CE 883/2004, che l'art. 1 lett. z) esclude dal novero delle prestazioni familiari che, pertanto, rientra nel campo di applicazione del Regolamento CE 883/2004.*

*La norma dell'ordinamento interno istitutiva di tale prestazione (art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190) si pone, dunque, in contrasto con l'art. 12, paragrafo 1, della Direttiva 2011/98/UE, poiché la prima, nel subordinare il riconoscimento della prestazione in favore dei cittadini di Stati extra UE al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viola la parità di trattamento tra lavoratori nei settori di sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004.*

*L'art. 12, paragrafo 1, della Direttiva, infatti, riconosce parità di trattamento ai cittadini dei paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi (o ai quali comunque è consentito di lavorare), senza distinzioni inerenti al titolo di soggiorno nel territorio di tale Stato. Nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali ed il contrasto tra le stesse comporta la disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto.*

*La diretta applicabilità delle Direttive richiede il riscontro di alcuni presupposti, vale a dire: la prescrizione deve essere chiara, sufficientemente precisa ed incondizionata e lo Stato destinatario - nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione - deve risultare inadempiente per non aver tempestivamente recepito la Direttiva nel diritto nazionale o per averla recepita in modo inadeguato.*

*Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, una normativa nazionale contraria, rientrando nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, deve essere disapplicata dal giudice nazionale, senza che a quest'ultimo sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, Küçükdeveci, C-555/07).*

*.L'art. 12, paragrafo 1, della Direttiva 2011/98/UE è palesemente norma dotata di efficacia diretta, e l'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 non si presta ad un'interpretazione conforme a detta norma.*

*Al fine di garantire piena efficacia al principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 2011/98/UE, la norma interna deve essere, quindi, disapplicata nella parte in cui prevede, quale requisito per l'attribuzione dell'assegno di natalità, il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.*





*Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni (sentenza 22 giugno 1989, Fratelli Co. s.p.a., C-103/88): l'INPS, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni della ricorrente.*

*L'istituto resistente sarà, dunque, tenuto alla cessazione della condotta discriminatoria riconoscendo al ricorrente - il quale risulta in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 - (docc. 3, 4, 5, 7) l'assegno di natalità con decorrenza dalla data di nascita del figlio e, a titolo di rimozione degli effetti l'Istituto previdenziale sarà poi tenuto ad attribuire al ricorrente, le stesse utilità che il medesimo avrebbe conseguito in assenza della discriminazione e perciò a corrispondergli i ratei di assegno di natalità sino al limite temporale previsto dalla legge, permanendone i presupposti”.*

Quanto infine alla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 pubblicata il 15 marzo 2019 richiamata in sede di discussione dall'Inps e all'Ordinanza n.52 anch'essa pubblicata in pari data, richiamata dai ricorrenti, si condividono pienamente le considerazioni di questo Tribunale nella richiamata ordinanza, qui trascritte anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. *“la sentenza n. 50 afferma che richiedere il permesso di soggiorno UE ai fini della concessione dell'assegno sociale non risulta discriminatorio ed irragionevole.*

*Infatti, si legge, La Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell'individuo (che non tollera distinzioni correlate al radicamento territoriale) riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. Invece, al di là di tale confine invalicabile, rientra nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori.*

*Quanto alle prestazioni assistenziali esse si esaminano nella motivazione dell'ord. n.52. L'ordinanza riguarda l'assegno di maternità –art.74 D.lgs 151/2001 e l'assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori art. 65 legge 448/1998, ma fra esse può annoverarsi anche l'assegno di natalità cui all'art. 1, comma 125 l.190/2014, discusso in questa causa (...) in sostanza la Corte costituzionale chiede al giudice remittente la valutazione della conformità della disciplina legislativa nazionale alla citata normativa europea, che è esattamente quanto svolto da questo giudice nei precedenti paragrafi,*







*anche con riferimento ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini diversi dalla attività lavorativa.*

Alla luce di tali ultime considerazioni e di tutto quanto sopraesposto il ricorso merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P. Q. M.**

**dichiara** il carattere discriminatorio della condotta posta in essere dall'INPS, consistente nell'aver negato a

l'assegno di natalità ex art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 per mancanza del requisito del possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, per l'effetto, **ordina** all'INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti, riconoscendo al ricorrente l'assegno di natalità, con decorrenza dalla nascita della figlia minore, marzo 2016 ad oggi, nonché le ulteriori quote mensili, fino a che permangano le condizioni reddituali, con interessi legali dalle scadenze al saldo;

**condanna** l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si comunichi alle parti.

Milano, 14.5.2019

Il Giudice  
Francesca M. C. Capelli

